

Prot 4390/25



Procura della Repubblica di Brindisi

Direttiva circa il rilascio ai giornalisti di copia degli atti processuali

Il Procuratore della Repubblica Reggente,
premessi che il 14 settembre 2022 è stata già adottata la Direttiva di cui in oggetto, che tuttavia deve essere adeguata alla novella dell'art. 114 c.p.p. (il D.Lgs. 10 dicembre 2024, n. 198 ha disposto, con l'art. 2, comma 1, lettera a), la modifica dell'art. 114, comma 2 e, con l'art. 2, comma 1, lettera b), l'introduzione del comma 6-ter all'art. 114).

Rilevato che:

- l'art. 116 c.p.p. consente, in particolare, durante il procedimento e dopo la sua definizione a chiunque vi abbia interesse di ottenere, a proprie spese, copie di singoli atti processuali; ed ancora, soggetto legittimato a richiedere copie ex art. 116 c.p.p. e anche chi non è, e non è stato, parte del procedimento penale, e l'interesse di cui deve essere portatore può essere di qualsivoglia natura, purché apprezzabile e giuridicamente tutelato;
- ogni giornalista, quindi, può certamente rientrare fra i soggetti titolari di un interesse a richiedere copie di atti processuali non più segreti, onde consentirgli l'esercizio del diritto/dovere di informazione, sempre che ovviamente vengano specificate le ragioni che rendono necessaria la conoscenza diretta dell'atto processuale non più segreto;
- **il rilascio di copie degli atti suddetti, per indicazione testuale dell'art. 116/3° comma c.p.p., non fa venir meno il divieto di pubblicazione stabilito dall'art. 114, per cui il giornalista che dovesse avere copia di un atto processuale non potrà comunque pubblicarlo fino a che non siano concluse le indagini ovvero fino al termine dell'udienza preliminare;**
- il riconoscimento di un interesse certamente tutelato da parte del giornalista a richiedere ed ottenere copia di atti processuali non può certo significare che il predetto sia titolare di un diritto soggettivo pieno al rilascio della stessa, dovendosi, al contrario, ritenere che esso vada bilanciato con la necessità di tutelare altri interessi e, quindi, incontri certamente limiti; in particolare, a titolo esemplificativo, il documento NON potrà essere consegnato al giornalista se comporta lesione dei diritti delle vittime e delle persone coinvolte nelle indagini ed una ingiustificata ed illegittima comunicazione di dati personali sensibili in violazione del D. L.vo n. 196 del 2003 (e successive modificazioni);
- pertanto, deve reputarsi sempre necessaria una specifica autorizzazione del Procuratore della Repubblica, che verifichi se ricorrano i limiti indicati,

eventualmente negando il rilascio o autorizzandolo, se del caso oscurando eventuali dati sensibili quando non relativi agli indagati.

DISPONE CHE

1. i giornalisti possono formulare, personalmente ovvero anche tramite loro PEC, richiesta di rilascio copie di atti processuali NON più coperti da segreto;
2. attesa la delicatezza della valutazione e del bilanciamento di interessi da effettuarsi e, quindi, per garantire la necessaria uniformità delle decisioni da assumere su una tematica oggettivamente nuova, il provvedimento autorizzativo ovvero di rigetto al rilascio delle copie richieste è di competenza del Procuratore della Repubblica ovvero del Procuratore Aggiunto, che provvederanno previa interlocuzione, anche informale, con il Sostituto titolare del procedimento;
3. il provvedimento autorizzativo di cui sopra dovrà tenere conto di una serie di limiti che si possono ricavare dal codice di rito e da altre disposizioni dell'ordinamento giuridico nazionale, quali il c.d. codice della privacy di cui al D. L.vo n. 196 del 2003 (e successive modificazioni); in particolare, la diffusione degli atti suddetti non deve interferire con le indagini in corso, non deve ledere i diritti dei soggetti coinvolti nel procedimento o di terzi, non deve comportare comunicazione di dati sensibili o di notizie o immagini potenzialmente lesive della dignità e riservatezza delle vittime e delle persone offese dei reati, a maggior ragione se si tratti di minori;
4. le istanze di copia dovranno essere presentate personalmente dal giornalista presso la Segreteria unica del Procuratore e del Procuratore Aggiunto ovvero inviata via PEC all'indirizzo e/mail *ufficiostampa.procurabrindisi@gmail.com*, e comunque il giornalista dovrà:
 - autocertificare la sua qualifica ed allegare copia del suo tesserino;
 - indicare la *testata giornalistica* (ovvero radio e/o tv) con la quale collabora;
 - fornire gli elementi che rendano identificabile l'atto richiesto e individuare lo specifico interesse ad ottenere la copia;
 - provvedere al pagamento dei diritti di copia dovuti anche mediante *pagoPA*.

Si dispone che la direttiva, non comportando modifiche al progetto organizzativo vigente poiché trattasi solo di un doveroso adeguamento della direttiva al D. Lgs. n. 198/2024, venga comunicata a tutti i Sostituti, al Presidente del Tribunale di Brindisi, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi ed al Presidente dell'Ordine dei Giornalisti di Bari.

Infine, la direttiva è trasmessa, per quanto di eventuale competenza, al Presidente della Corte d'Appello, anche quale Presidente del Consiglio Giudiziario, ed al Procuratore Generale di Lecce.

Brindisi, 12 maggio 2025

Il Procuratore della Repubblica Reggente

Antonio Negro